

R.G. /2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**

**SEZIONE CIVILE**

Oggi **22 Novembre 2017**, alle ore 11.30 , innanzi al G.I. Got dott. Emilio Bernardi, sono comparsi per parte attrice l'Avv. \_\_\_\_\_ e per parte convenuto l'Avv. \_\_\_\_\_

L'avv. \_\_\_\_\_, come dedotto nel proprio terzo termine ex art. 183 c.p.c, ribadisce che debba definitivamente essere ritenuta la nullità ex art. 117 TUB dei rapporti *de quibus* (conti correnti e linee di credito) per mancanza di forma scritta, posto che controparte non ha adempiuto l'onere di provare il contrario. Ciò posto, devonsi ritenere nulle tutte le condizioni economiche che risultano essere state applicate nel corso dei rapporti, a qualsiasi titolo: anatocismo, spese, commissioni, interessi ultralegali, antergazione e postergazione delle valute, variazione in pejus dei tassi debitori etc. Precisa inoltre che, nelle more, **Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-03-2017, n. 5609, Pres. Vivaldi, Rel. D'Arrigo** ha chiarito che **"Invero, la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente n. OMISSIS) dovrebbe comportare la nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti. Pertanto, la soluzione praticata dal c.t.u. – che si è limitato a sostituire al tasso convenzionale quello legale si rivela comunque più favorevole per la società creditrice"**. Tanto premesso, considerato che parte attrice ha depositato tutti gli estratti conto relativi ad entrambi i rapporti di conto corrente dall'apertura dei medesimi sino a tutto il 30 giugno 2013, l'avv. Nardone chiede all'On.le Giudicante che venga proposto al nominato CTU il seguente quesito: *"In relazione al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 2622.60 ed al rapporto di conto corrente ordinario n. 2626.73, nonché alle linee di credito ivi poggiate, ridetermini il CTU il saldo alla data della domanda attorea o, in subordine, alla data del 30 giugno 2013, espungendo ogni onere economico a titolo di anatocismo, interessi a debito, spese, CMS, commissioni di affidamento e tenuta conto comunque denominate, intra fido ed extra fido, antergazione e postergazione valute, senza applicazione di alcun tasso debitore, neanche quello legale"*.

L'Avv. \_\_\_\_\_ impugna e contesta le avverse deduzioni e richieste, riportandosi ai precedenti scritti difensivi delle parti; evidenzia altresì che nel caso di spese deve ritenersi



il mancato assolvimento dell'onere della prova a carico di parte attrice, essendo la stessa tenuta alla produzione dei contratti e non avendone peraltro fatto richiesta nei termini di legge all'Istituto di credito; di qui l'infondatezza delle avverse istanze, rimettendosi per il resto quanto alla formulazione dei quesiti al giudice.

E' presente il C.T.U. nominato dott. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ indirizzo \_\_\_\_\_ posta \_\_\_\_\_ elettronica \_\_\_\_\_ certificata:  
il quale presta il giuramento di rito.

Vengono posti al CTU, sentite le parti, i seguenti quesiti :

“ Verifichi ed accerti il CTU, sulla scorta della sola produzione documentale ritualmente acquisita agli atti e salvo accordo delle parti ex art. 198 c.p.c. alla acquisizione ed utilizzazione di ulteriore documentazione, avuto riguardo ai rapporti intrattenuti e con riferimento alla questione per cui è giudizio, sulla base di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, e per la conseguente esclusione di qualsiasi interesse, ai sensi dell'art. 1815 c.c. modificato, e della Legge n. 24 del 2001 di conversione del D.L. 394/2000, per la quale si qualificano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento, per cui non avranno rilevanza superamenti dei tassi soglia intervenuti nel corso del rapporto per effetto delle modifiche intervenute nella rilevazione dei tassi medesimi, siano qualificati come usurari, e siano dunque epurati gli importi a titolo di interessi da quanto risulti parte attrice abbia versato e/o si sia obbligata a versare a parte convenuta in esecuzione dei rapporti di conto corrente, i tassi, ex art. 2 c. 4 L. 108/96 (come modificato dall'art. 8 c. 5 lett. d) D.L. 13-5-2011, n. 70 convertito in L. 12-7-2011, n. 106) superiori al tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U. relativamente alla specifica categoria di operazioni, aumentato della metà e, a decorrere dal 14-5-2011 (data di entrata in vigore del citato D.L. 70/2011), aumentato di un quarto, con l'aggiunta di ulteriori quattro punti percentuali e sempre che la differenza tra il limite ed il tasso medio non sia superiore ad otto punti percentuali, pertanto provvedendosi a confrontare il tasso



applicato con i contratti, determinato tenendo conto, ex art. 644 c. 4 c.p., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alle linee di credito, ed il suddetto tasso medio stabilito negli appositi decreti ministeriali pubblicati con cadenza trimestrale sulla Gazzetta Ufficiale, operandosi tale comparazione tra la specie di rapporto bancario per cui è causa e la pertinente categoria di operazione indicata negli anzidetti decreti ministeriali, ricalcolando dunque la somma a credito della parte opponente; in particolare, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., comma 2, succitati, dovendo intendersi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, indipendentemente dalla loro corresponsione in concreto, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, effettuando tale comparazione: 1) considerando la percentuale d'interesse risultante dal conteggio complessivo degli interessi corrispettivi versati e/o pattuiti, aumentati del saggio di mora effettivamente corrisposto e/o esigibile per la durata della mora stessa; 2) in alternativa, specificando se e come incida detto saggio di mora nell'eventuale superamento della soglia di usura e se tale superamento non si verifichi applicando i soli interessi corrispettivi ; 3) verificando, in definitiva, i saldi effettivi dei conti correnti in atti ”.

Vengono posti al CTU, su richiesta di parte convenuta, anche il quesito riportato in verbale ed appresso riportato:

“In relazione al rapporto di conto corrente di corrispondenza n. 2622.60 ed al rapporto di conto corrente ordinario n. 2626.73, nonché alle linee di credito ivi poggiate, ridetermini il CTU il saldo alla data della domanda attorea o, in subordine, alla data del 30 giugno 2013, espungendo ogni onere economico a titolo di anatocismo, interessi a debito, spese, CMS, commissioni di affidamento e tenuta conto comunque denominate, intra fido ed extra fido, antergazione e postergazione valute, senza applicazione di alcun tasso debitore, neanche quello legale”.





Si da atto che vengono nominati CT di parte:

per parte attrice viene nominato il Dott. \_\_\_\_\_ con studio in Pescara,

Via \_\_\_\_\_

per parte convenuta viene nominato il Dott. \_\_\_\_\_

**Fissa** per il prosieguo l'udienza del **29 Giugno 2018**, ore di rito.

Il C.T.U.

Dott. \_\_\_\_\_

Il Giudice Istruttore

Dott. Emilio Bernardi

